



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

Comune di Castel di Lama (AP)

Interno

Prot. N. 0014422 del 15-12-2015

Nome RAGIONERIA

Categoria 4 Classe 1 Fascicolo



AL SINDACO

AL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Art.31 C.C.N.L. 22/01/2004 - "Disciplina delle risorse decentrate" - Costituzione Fondo anno 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Premesso che l'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che l'ente determini annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Visto in particolare il comma 2, dell'articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art.15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art.4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001;

Atteso che gli Enti sono tenuti ad incrementare le risorse decentrate con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza e di un ulteriore incremento percentuale dello 0,50% sempre del monte salari dell'anno 2003 nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

Atteso, inoltre, che gli Enti sono tenuti ad incrementare le risorse decentrate con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza e di un ulteriore incremento percentuale dello 0,30% sempre del monte salari dell'anno 2005 nel caso in cui la spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, così come disposto dal C.C.N.L. 2006-2009;

Visto inoltre il comma 3 dell'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004 in virtù del quale le risorse decentrate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999, art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000;

Dato atto che a seguito di approvazione del nuovo CCNL le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 3, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

2009, di un importo pari allo 1,00% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;

Vista la deliberazione di G.C. n. 16 del 18/03/2015, esecutiva, con la quale si è costituita la delegazione di parte pubblica per la definizioni del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo;

Visto il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 "Regolamento in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti", di proroga a tutto il 31/12/2014 delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Visti, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome avente ad oggetto: interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015. Di conseguenza, la base su cui costituire la parte stabile del fondo 2015 coincide con l'analoga voce del 2014. Tale base può essere incrementata in presenza di condizioni che legittimano tale aumento, quali la Ria e gli assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati.

Visto il disposto di cui al comma 2 – bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 che recita: *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*;

Vista la Circolare della RGS n. 17 del 24/04/2015 ed in particolare la sezione inerente il



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Cap 63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

"Monitoraggio della contrattazione integrativa" (pag. 147 e ss.);

Vista inoltre la circolare della RGS n.20 del 08/05/2015 che fornisce istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 20/01/2015 relativo alla nomina del responsabile dell'Area Economico -Finanziaria;

Considerato infine, che la contrattazione integrativa per l'anno 2014 ad oggi non risulta conclusa dalle parti e che, pertanto, non conoscendo l'esatta destinazione del Fondo 2014 non si può procedere all'adozione formale della costituzione del Fondo per l'anno 2015, in allegato si trasmette una tabella del Fondo 2015 calcolata sulla base delle disposizioni legislative citate e vigenti, nonché sull'ipotesi di capienza economica per una eventuale progressione orizzontale come richiesto da più voci (RSU, Sindacati, ecc).

Castel di Lama 15/12/2015

La Responsabile Area Economico-Finanziaria e Tributi

Dott.ssa Monica Cacciamani



Allegato A: Tabella analitica della costituzione del fondo 2015.

COSTITUZIONE DEL FONDO – RISORSE FISSE		EURO
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 comma 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	65.297,83
CCNL 22/01/2004 art. 4 comma 1	0,50% Monte salari 2003	5.216,02
CCNL 11/04/2008 art. 8 comma 2	0,60% Monte salari 2005	9.248,13
Decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	(art.9 comma 2 bis D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 e circolare MEF n. 12 15.04.2011)	-3.578,32
Variazione % media dip.2013 – media dip.2010 al netto del rateo 2012	Riduzione anno 2013	-6.932,71
TOTALE		69.250,95

DESTINAZIONE DEL FONDO – RISORSE STABILI E STORICHE		EURO
Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	13.322,86
Progressioni orizzontali	CCNL 2004 art. 34	29.675,01
Indennità operatrici Asilo Nido	CCNL 14/09/2000 code contrattuali - art. 31 comma 7	2.257,08
TOTALE		45.254,95

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2015 IPOTESI

18.529,72

TOTALE DESTINAZIONE FONDO PARTE STABILE

63.784,67

Risulterebbe pertanto un'economia di parte stabile pari ad € 5.466,28.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		EURO
Avanzo parte stabile 2015		5.466,28
Avanzo parte stabile 2014		14.425,07
Avanzo straordinario 2013		6.363,92
Avanzo di parte stabile 2013		3.698,22
Residuo non destinato 2013 rettificato in sede rendicontale		939,30
TOTALE		30.892,79

Lo stanziamento relativo al compenso per lavoro straordinario anno 2015 ammonta ad € 12.904,08.

Si dà atto pertanto che il totale delle risorse del Fondo 2015 ammonta ad € 107.581,54= precisando che non essendo stata formalizzata la contrattazione decentrata relativa all'anno 2014 gli importi di cui sopra sono provvisori e condizionati dalla chiusura del 2014.

Castel di Lama 15/12/2015

La Responsabile area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Monica Cacciamani

